

(N. 631-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE MARTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Difesa

e col Ministro dell'Interno

NELLA SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 1954

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia
relativa al servizio militare, firmata a Roma il 28 dicembre 1953.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge di cui ho l'onore di riferire, a nome della 3^a Commissione, ha lo scopo, attraverso la richiesta ratifica della Convenzione fra l'Italia e la Francia, firmata a Roma il 28 dicembre 1953, di rimuovere ogni difficoltà per l'adempimento legale del servizio militare da parte dei giovani con l'obbligo di leva che si trovano in possesso della doppia nazionalità italiana e francese.

L'esperienza del passato rivela, infatti, che l'impossibilità di assolvere contemporaneamente a tale dovere nei due Paesi che hanno ragione di far valere gli stessi diritti sui loro dipendenti, ha posto spesso non pochi giovani nella incresciosa condizione di essere dichiarati disertori da parte dello Stato verso il quale essi si sono mostrati inadempienti. Allo scopo, pertanto, di regolare, in maniera esauriente,

tale materia, la Convenzione, con i suoi tredici articoli, contempera, convenientemente, i diritti sovrani dei due Stati con la libertà di opzione da parte dei sudditi che fruiscono della doppia nazionalità.

Questi, d'altra parte, hanno l'obbligo, nel periodo immediatamente precedente all'arruolamento, di esprimere, in una dichiarazione in duplice copia, il desiderio di prestare il servizio militare o nell'Armata francese o in quella italiana. Un esemplare di tale dichiarazione rimane in possesso dell'Autorità a cui è stata rivolta, l'altro è trasmesso agli organi competenti dell'altro Paese per la omologazione o per l'attribuzione. A servizio militare compiuto, il giovane potrà giustificare l'avvenuto adempimento dei suoi obblighi di leva con l'esibizione di un certificato rilasciato dalle competenti Autorità italiane o francesi. Nè, del resto, sarà possibile sottrarsi alle relative sanzioni penali, in caso d'inadempienza per l'insubordinazione, in quanto i Governi dei due Stati s'impegnano a scambiarsi reciprocamente i nomi di quelli che vengono meno al vincolo della dichiarazione precedentemente sottoscritta.

L'articolo 5, pur riconoscendo la legittimità dell'esenzione dal servizio militare per mancata idoneità fisica, che dovrà, del resto, essere autenticata da certificato rilasciato dalle Autorità competenti, limita il diritto alle altre esenzioni soltanto all'ambito delle disposizioni di legge in materia, vigenti nei due Paesi.

Quanto all'arruolamento volontario, l'articolo 6 riconosce che esso soddisfa all'obbligo di leva, purchè la durata del servizio militare volontario non sia inferiore a quello legale vigente nel Paese all'epoca dell'arruolamento.

Nè viene disconosciuto all'arruolato il diritto di recarsi da un Paese all'altro, previo rilascio di un permesso regolare di licenza.

In caso di mobilitazione, il richiamo alle armi per la formazione delle riserve non troverà ostacolo dalla disposizione della presente Convenzione, come è stabilito dall'articolo 8, ma rientrerà nelle modalità di applicazione della stessa Convenzione, previste dall'articolo 11.

Infine, per via diplomatica e nello spirito informatore della Convenzione, saranno regolate le situazioni anteriori alla entrata in vigore della Convenzione stessa che, comunque, lascia impregiudicata la condizione giuridica degli interessati in materia di nazionalità, come è categoricamente affermato nel primo comma dell'articolo 9.

La Convenzione, conclusa senza limite di durata, potrà essere denunziata in ogni momento con preavviso di un anno.

Onorevoli senatori.

Mentre ho ragione di ritenere che non mancherà il vostro consenso ad autorizzare la ratifica della presente Convenzione, mi sia consentito di rilevare che, se l'oggetto del disegno di legge in esame verte su un aspetto contingente delle ordinarie relazioni internazionali, esso si inserisce, altresì, in quella più vasta corrente di pensiero che cospira alla formazione della grande famiglia dei popoli in un auspicato nuovo ordine giuridico che, pur salvaguardando i diritti delle singole Nazioni, ne regoli la pacifica convivenza nella universale adesione ad una norma sopranazionale, fondata sugli inalienabili principi del diritto naturale.

MARTINI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa al servizio militare, firmata a Roma il 28 dicembre 1953.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.